

TAR di Bologna: Eolico e partecipazione al procedimento. Convenzioni fra PP.AA. e privati

La legittimazione alla partecipazione alla conferenza di servizi decisoria è circoscritta alle sole amministrazioni cui spetti per legge esprimere sull'oggetto del procedimento intese, consensi, nulla-osta o assensi.

Questi soggetti, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 18 maggio 1999 n. sono, inter alia, i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che due dei comuni che, secondo il ricorrente, erano stati illegittimamente esclusi, non sono direttamente toccati nel loro territorio dalla realizzazione dell'impianto in quanto meri comuni confinanti, né la loro necessaria partecipazione alla Conferenza si poteva giustificare con l'asserito impatto visivo del parco eolico).

Va considerato come acquisito l'assenso dell'Amministrazione, la quale, pur regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi oppure vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, a meno che essa non comunichi all'Amministrazione procedente (evenienza non verificatasi nella specie) il proprio motivato dissenso in un limite temporale di venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano un contenuto sostanzialmente differente rispetto a quelle originariamente previste.(cfr. Consiglio di Stato, VI, 19 settembre 2006 n. 5457).

L'Amministrazione pubblica può sempre impegnarsi in via pattizia con un soggetto privato con convenzioni riguardanti, inter alia, la localizzazione di un impianto energetico alimentato da fonti rinnovabili che, in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 ottobre 2005 n. 383, sono finalizzate a prevedere opportune misure di mitigazione territoriale e sociale dell'impatto associabile ad impianti energetici.

Occorre prendere atto dell'ineludibilità dell'evidente impatto sul territorio di molte delle scelte che caratterizzano il settore delle politiche riconducibili alla materia dell'energia, e considerare che le conseguenze di tale impatto debbono ritenersi adeguatamente bilanciate dal doveroso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali all'interno dei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche. Agli enti locali è, infatti, riconosciuto il diritto di prevedere opportune misure di mitigazione territoriale e sociale dell'impatto associabile a impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.

(Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato che può ragionevolmente ritenersi legittimo l'operato dell'Amministrazione che, nell'esprimere il proprio giudizio, ha tenuto conto delle molte misure di mitigazione proposte).

La realizzazione degli impianti eolici (indubbiamente finalizzata a una generale tutela dell'ambiente) comporta inevitabilmente effetti non positivi e, quindi, impone un giusto temperamento tra l'interesse alla produzione di energia attraverso fonti pulite e rinnovabili e gli altri interessi sottesi alla tutela del paesaggio, della fauna selvatica etc., (v articolo 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003)

(Il Collegio ha sottolineato che devono essere adeguatamente considerate le specificità di tali impianti, tanto in relazione al loro notevole contributo alla riduzione di gas serra, e di altre dannose emissioni, quanto allo loro necessaria localizzazione nelle zone di maggiore

ventosità e cioè proprio sui crinali, su colline e su montagne cioè su zone per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico e ai fini di tutela della fauna ove sono spesso individuati siti di interesse comunitario e zone di protezione speciali.

Nella fattispecie, gli studi oggettivi sul falco lanario e degli altri rapaci presenti nel territorio, le documentate ricerche effettuate hanno consentito all'Amministrazione di appurare, secondo il Collegio, che l'impianto ha un'incidenza di rischio e di modifica dell'habitat pari al 7%; che la maggior parte dei rapaci non hanno modificato l'utilizzo del territorio; che il crinale interessato dall'impianto è posto pressoché parallelamente al senso preferenziale di migrazione.

In conseguenza di ciò sono state studiate e adottate le migliori tecniche come dimostrato dalla scelta di eliminare 3 aerogeneratori che si trovavano in posizione perpendicolare ai flussi migratori effettuata per soddisfare ulteriormente e adeguatamente le esigenze di protezione dell'avifauna e dei siti tutelati.

Per questi motivi ha ritenuto la doglianza – assenza di un'approfondita istruttoria – infondata).

N. 02527/2009 REG.SEN.

N. 00563/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 563 del 2007, proposto da:

A.S.O.E.R. – Associazione Ornitologi dell'Emilia Romagna Onlus, Lipu – Lega Italiana Protezione Uccelli, Legambiente - Circolo Emilia Est, Alloggio Federica, Azienda Agricola Angirelle di Romagnoli Fabrizio e Matolesi Ester, Azienda Agricola Cà Dè Signori, , Bernasconi Paolo, Gamberini Fernanda, Leone Silvana, Minarini Giovanni, Naldi Remo, Prati Patrizia in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola omonima, Raffini Goffredo, Righi Laura, Romagnoli Fabrizio, Romanelli Piero Mario Giuseppe in proprio e quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, Sassi Flavio, Zecchinelli Luca in proprio e quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Barbara De Risio, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bologna, via Zamboni n. 9;

contro

Provincia di Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Barone e Patrizia Onorato, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura provinciale in Bologna, via Benedetto XIV, 3;

Comune di Monterenzio, non costituito in giudizio;

Comune di Castel del Rio non costituito in giudizio;

nei confronti di

Agsm Verona Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bucello, Alessandro Martini e Simona Viola, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bologna, via Dè Marchi, 4/2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera della Giunta provinciale di Bologna 13 marzo 2007 n. 98 avente ad oggetto "Valutazione di Impatto Ambientale positiva del progetto di realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Monterenzio, Castel del Rio; rilascio di autorizzazione unica ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9, del d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387 e della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 26 – proponente AGSM Verona Spa";

nonché per il risarcimento danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bologna;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Agsm Verona Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 23 aprile 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

I. - Con il ricorso in oggetto i ricorrenti, proclamandosi tutti direttamente interessati, impugnano la deliberazione della Giunta provinciale di Bologna 13 marzo 2007 n. 98 avente ad oggetto "Valutazione di Impatto Ambientale positiva del progetto di realizzazione di un impianto eolico nei Comuni di Monterenzio, Castel del Rio; rilascio di autorizzazione unica ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9, del d.lgs 29 dicembre 2003 n. 387 e della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 26 – proponente AGSM Verona Spa".

Con tale deliberazione, inoltre, si è attribuito valore di VIA e di rilascio di autorizzazione unica all'opera accessoria "Nuovo ponte sul torrente Idice in località Bisano; si è rilasciato titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto; si è dichiarata la pubblica utilità indifferibilità e urgenza delle suddette opere; si è infine conferito efficacia di variante al piano urbanistico comunale di Monterenzio e Castel del Rio e apposto vincolo preordinato all'esproprio sulle aree incluse nell'elenco allegato alla delibera fissando i termini per l'inizio dei lavori, per l'emanazione del decreto di esproprio e per la fine dei lavori.

II. - A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, meglio specificati nella parte di diritto e chiesto il risarcimento dei danni e la sospensione dell'atto impugnato.

III. - Si sono costituite in giudizio la Provincia di Bologna e la Società controinteressata entrambe contestando nel merito le censure svolte dai ricorrenti.

La controinteressata, inoltre, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

IV. - Con ordinanza 7 giugno 2007 n. 369, la Sezione ha respinto la richiesta sospensione, rilevando che sul danno dedotto appare prevalente l'interesse pubblico alla realizzazione della peculiare opera di cui si tratta, nonché il rilevante e comprovato danno economico che subirebbe la Società controinteressata in caso di sospensione della impugnata deliberazione provinciale.

V. - All'udienza del 23 aprile 2009, fissata per la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. - Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame dell'eccezione sollevata dalla controinteressata attesa la sostanziale infondatezza del gravame rivolto avverso la positiva valutazione di impatto ambientale del parco eolico collocato lungo il crinale che separa l'alveo del torrente Idice da quello del torrente Sillaro.

2. - Va innanzitutto precisato in fatto quanto segue:

- il 10 ottobre 2005 Agsm presentava alla Provincia di Bologna domanda di attivazione della procedura di VIA e di rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (impianto eolico) nei Comuni di Monterenzio e Castel del Rio;

- con avviso pubblicato sul BUR della Regione Emilia Romagna n. 150 del 9 novembre 2005 veniva data comunicazione dell'avvenuto deposito presso la Provincia di Bologna del progetto definitivo e del relativo SIA - Studio di Impatto Ambientale;

- in data 15 novembre 2005, con nota n. 29995/2005, la Provincia di Bologna indiceva la Conferenza di Servizi per il giorno 24 novembre 2005 per l'esame del SIA e degli elaborati progettuali coinvolgendo gli enti e i comuni (tra i quali quelli di Monterenzio, Castel del Rio, Firenzuola, la Provincia di Firenze e la Regione Toscana) direttamente o indirettamente interessati dalla realizzazione dell'impianto;

- i lavori della Conferenza di Servizi si protraevano fino al 21 febbraio 2007 (ultima seduta della Conferenza) e, a conclusione dei lavori, sulla base dei pareri espressi - tanto di quelli obbligatori e vincolanti, quanto di quelli non vincolanti - si esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto, subordinato al rispetto di numerose prescrizioni;

- con la deliberazione 13 marzo 2007 n. 98 (impugnata) la Provincia di Bologna formulava giudizio positivo di compatibilità ambientale ex lege regionale 18 maggio 1999 n. 9, conformemente al parere espresso nella conferenza di servizi il 21 febbraio 2007; rilasciava l'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto e delle relative opere accessorie, dichiarandone la pubblica utilità e urgenza e conferendo efficacia di variante ai PUC di Monterenzio e Castel del Rio;

3. – Ciò premesso in punto di fatto, si può esaminare il primo motivo con cui i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 14 ter, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'incompetenza dell'amministrazione emanante, per mancata convocazione e quindi mancata partecipazione alla Conferenza di Servizi dei Comuni di Monghidoro (in quanto comune limitrofo a quello di Monterenzio e con presenza sul suo territorio del SIC "La Martina – monte Gurlano") e Loiano (anch'esso confinante con il Comune di Monterenzio).

Le doglianze non colgono del segno.

Va infatti rilevato che l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 circoscrive espressamente la legittimazione alla partecipazione alla Conferenza decisoria alle sole Amministrazioni cui spetti per legge esprimere sull'oggetto del procedimento intese, concerti, nulla-osta o assensi.

L'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 definisce tutti i soggetti interessati e, per quanto riguarda i comuni, alla lettera j, specifica che sono quelli "il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati".

Il Comune di Loiano e quello di Monghidoro non sono direttamente toccati nel loro territorio dalla realizzazione dell'impianto in quanto meri comuni confinanti, né la loro necessaria partecipazione alla Conferenza si giustifica con l'asserito impatto visivo del parco eolico.

Del resto tali Comuni, comunque ricadenti nel bacino visuale dell'impianto (sul punto si veda espressamente il Rapporto sull'impatto ambientale in atti - p.92 e ss), non hanno presentato alcuna osservazione al progetto né hanno contestato la loro mancata convocazione alla Conferenza.

4. – Con il secondo e terzo motivo, che per la loro correlazione possono essere trattati congiuntamente, i ricorrenti deducono la violazione dell'articolo 14 quater, comma 3 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione al motivato dissenso espresso dalla Regione Toscana il 15 novembre 2006 e alla mancata attivazione dello speciale sub procedimento previsto dalla norma citata per la determinazione sul parere dissenziente espresso dalla regione Toscana.

Al riguardo occorre sottolineare che sulla base di quanto previsto nel progetto definitivo (è scomparso il riferimento ad aerogeneratori posti in prossimità del confine fra le due Regioni, e non si prevede l'utilizzo della strada posta sul confine) la Regione Toscana non è da considerare Amministrazione titolare di alcun autonomo potere autorizzatorio: conseguentemente la sua partecipazione alla Conferenza di Servizi è limitata all'espressione di un parere facoltativo, non vincolante.

In considerazione di ciò deve dunque ritenersi che la Regione Toscana non rappresenta un'Amministrazione titolare di un potere autorizzatorio formale propedeutico alla conclusione del procedimento principale con esito positivo,

Nella fattispecie, poi, la Regione Toscana, ancorché invitata, non è intervenuta nella seduta finale e conclusiva della Conferenza e con ciò ha implicitamente espresso il proprio assenso all'approvazione del progetto definitivo così implicitamente superando la precedente determinazione sfavorevole.

A tale proposito occorre rilevare che a norma degli articoli 14 ter, comma 7, e 14 quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241) va considerato come acquisito l'assenso dell'Amministrazione, la quale, pur regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di servizi oppure vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, a meno che essa non comunichi all'Amministrazione procedente (evenienza non verificatasi nella specie) il proprio motivato dissenso in un limite temporale di venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano un contenuto sostanzialmente differente rispetto a quelle originariamente previste. (cfr. Consiglio di Stato, VI, 19 settembre 2006 n. 5457).

4.1 - Dalla documentazione in atti (v. specificamente doc. n. 20-23 del proponente AGSM) risulta poi che rispetto ai Sic sono intervenute le specifiche favorevoli valutazioni di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di siti di interesse comunitario e ciò, nonostante che rispetto ai SIC interessati l'impianto eolico si collochi esternamente alle aree interessate, fuori dalle fasce di rispetto.

4.2 - Quanto ai rilievi formulati a proposito della mancata attivazione del meccanismo di superamento dei dissensi motivati formulati dall'Ausl, dalla Direzione regionale dei Beni culturali e paesaggistici e dalla Soprintendenza ai Beni architettonici, il Collegio deve rilevare:

- che né il rappresentante della Direzione regionale dei Beni culturali e paesaggistici, né quello della Soprintendenza ai Beni architettonici hanno partecipato alla seduta finale e decisoria della Conferenza di Servizi nella quale è stato formulato il giudizio favorevole ai fini della VIA e del rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto: con ciò manifestando il proprio assenso all'approvazione del progetto;
- che, comunque, entrambe le amministrazioni prima della seduta finale della Conferenza di Servizi, hanno modificato i loro precedenti giudizio ed espresso parere favorevole;
- che l'Asl ha partecipato alla conferenza conclusiva del 21 febbraio 2007 esprimendo il suo assenso alla realizzazione dell'impianto;
- che tali favorevoli determinazioni sono state legittimamente espresse e considerate, atteso che, secondo l'opinione prevalente, la disciplina delle ipotesi di dissenso si applica solo se il giudizio sfavorevole è espresso nella conferenza di servizi decisoria e non anche allorquando il dissenso è stato espresso in corso di istruttoria (cfr. Consiglio di Stato, VI, 6 marzo 2001 n. 1529; idem 4 giugno 2004 n. 3505).

4.3 - Tanto basta a ritenere l'infondatezza del motivo all'esame.

5. - Con il quarto motivo si deduce l'illegittimità della delibera impugnata per invalidità dei pareri espressi e delle posizioni sostenute in conferenza dei Servizi dai Comuni di Monterenzio e Castel del Rio perché basate su Convenzioni concluse dai medesimi comuni con la società privata MF Power (dante causa della AGSM) per la realizzazione di una centrale eolica nel loro territorio.

Con tali convenzioni i suddetti Comuni si sarebbero impegnati a sostenere una volontà etero determinata in violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione.

La censura non ha pregio.

Al riguardo va innanzitutto precisato che l'esistenza delle suddette convenzioni non inficia il necessario e vincolante parere espresso dai Comuni in sede di Conferenza di Servizi.

Ciò non di meno si rileva che, a norma dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Amministrazione pubblica può sempre impegnarsi in via pattizia con un soggetto privato e che, nella specie, si tratta di convenzioni riguardanti la localizzazione di un impianto energetico alimentato da fonti rinnovabili che legittimamente, in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza 14 ottobre 2005 n. 383, erano finalizzate a prevedere opportune misure di mitigazione territoriale e sociale dell'impatto associabile ad impianti energetici.

6. - Le doglianze mosse con i motivi da 5 a 10 sono rivolte alla radicale contestazione del merito delle conclusioni cui è giunta la Provincia: esse infatti riguardano valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, che rientrano nella sfera di competenza dell'Amministrazione procedente, non sindacabili in sede giurisdizionale se non in ragione di vizi estrinsecamente rilevabili come eccesso di potere.

6.1 - In merito, il Collegio deve preliminarmente premettere che, con la sentenza n. 383 del 14 ottobre 2005, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004 n. 239, limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili».

Sulla base di tale pronuncia occorre quindi prendere atto dell'ineludibilità dell'evidente impatto sul territorio di molte delle scelte che caratterizzano il settore delle politiche riconducibili alla materia dell'energia e considerare che le conseguenze di tale impatto debbono ritenersi adeguatamente bilanciate dal doveroso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali all'interno dei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche;

Agli enti locali è, infatti, riconosciuto il diritto di prevedere opportune misure di mitigazione territoriale e sociale dell'impatto associabile a impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili.

6.2 - In considerazione di ciò può dunque ragionevolmente ritenersi la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, atteso che essa, nell'esprimere il proprio giudizio, ha tenuto conto delle molte misure di mitigazione proposte.

Tutte le doglianze mosse vanno pertanto respinte sulla base delle specifiche considerazioni di seguito svolte.

6.3 - Con il quinto motivo parte ricorrente deduce:

a) insufficienza d'istruttoria e contraddittorietà nella procedura di V.I.A. con riferimento alla tutela della fauna e specificamente in relazione al periodo di monitoraggio delle rotte e dei flussi migratori interessanti l'area del parco eolico e alle valutazioni non solo dell'impatto diretto (collisioni degli animali con le torri e le pale degli aerogeneratori) e di quello indiretto (variazione o perdita di habitat) del parco eolico, ma anche dell'impatto cumulativo trattandosi di area interessata da altri due progetti di centrali eoliche localizzati nell'area di Monte Canda e più a nord in prossimità del confine regionale.

b) violazione di normativa comunitaria in relazione alla Direttiva 79/409 CEE (Uccelli);

c) contraddittorietà intrinseca e mancata considerazione delle note e dei pareri provenienti dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dalla Regione Toscana.

6.3.1 - Le doglianze non sono condivisibili.

In merito si osserva che dalla copiosa documentazione in atti emerge inconfutabilmente che l'impugnata autorizzazione è il frutto di un'approfondita istruttoria nella quale sono stati congruamente valutati e comparati tutti gli interessi tutelati da norme statali e comunitarie.

Va in aggiunta sottolineato che sia la normativa internazionale, sia quella comunitaria, sia quella nazionale, manifestano un particolare favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti.

La realizzazione degli impianti eolici (indubbiamente finalizzata a una generale tutela dell'ambiente) comporta inevitabilmente effetti non positivi e, quindi, impone un giusto temperamento tra l'interesse alla produzione di energia attraverso fonti pulite e rinnovabili e gli altri interessi sottesi alla tutela del paesaggio, della fauna selvatica etc., (v articolo 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003)

Vanno perciò adeguatamente considerate le specificità di tali impianti, tanto in relazione al loro notevole contributo alla riduzione di gas serra, e di altre dannose emissioni, quanto allo loro necessaria localizzazione nelle zone di maggiore ventosità e cioè proprio sui crinali, su colline e su montagne cioè su zone per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico e ai fini di tutela della fauna ove sono spesso individuati siti di interesse comunitario e zone di protezione speciali.

6.3.2 - Nella fattispecie, gli studi oggettivi sul falco lanario e degli altri rapaci presenti nel territorio, le documentate ricerche effettuate hanno consentito all'Amministrazione di appurare che l'impianto ha un'incidenza di rischio e di modifica dell'habitat pari al 7% ; che la maggior parte dei rapaci non hanno modificato l'utilizzo del territorio; che il crinale interessato dall'impianto è posto pressoché parallelamente al senso preferenziale di migrazione.

In conseguenza di ciò sono state studiate e adottate le migliori tecniche come dimostrato dalla scelta di eliminare 3 aerogeneratori che si trovavano in posizione perpendicolare ai flussi migratori effettuata per soddisfare ulteriormente e adeguatamente le esigenze di protezione dell'avifauna e dei siti tutelati.

6.3.3 - Tanto basta a ritenere la doglianza priva di fondamento.

6.4 - Con il sesto motivo si deduce la violazione della normativa in materia di rumore, nonché l'eccesso di potere per irragionevolezza della motivazione per aver giudicato non significativo l'inquinamento acustico.

Anche tale censura non coglie nel segno.

Sono, infatti, state previste e realizzate idonee misure di mitigazione quali l'installazione di aerogeneratori privi del componente "moltiplicatore di giri" e costruiti in maniera tale da ridurre al massimo la rumorosità.

Inoltre anche per quei fabbricati rurali interessati direttamente sono previsti e garantiti interventi di abbattimento che non obbligano - se non in particolari condizioni di vento - alla chiusura dei serramenti.

6.5 - Quanto all'illogicità e contraddittorietà e insufficiente e comunque contraddittoria motivazione sulla valutazione dell'impatto paesaggistico e archeologico dedotta con il settimo motivo si osserva che la Sovrintendenza – in data 14 febbraio 2007 - ha dato il proprio nulla-osta paesaggistico alla realizzazione del parco eolico a seguito di sopralluogo nelle aree interessate, avendo potuto accertare l'inidoneità dell'opera ad arrecare in concreto pregiudizi irreversibili ai beni sottoposti a vincoli (boschi, torrente e fascia contermine).

Con riferimento all'impatto sul percorso della "Flaminia Minor", (cioè di quella strada sterrata che corrisponderebbe al tracciato della via romana, peraltro non soggetta a vincolo paesaggistico – culturale ma a vincolo di Prg imposti dal Comune di Monterenzio al fine di mantenere inalterata la testimonianza della funzione storica di collegamento appenninico fra la Toscana e la via Emilia) occorre rilevare che l'impianto, certamente voluto dal Comune dei Monterenzio, si colloca a ridosso del tracciato e come tale ad esso non sono applicabili le norme di Piano invocate dai ricorrenti.

6.6 – Il nono motivo è diretto a contestare la contraddittorietà dei comportamenti o comunque la carenza di potere nell'esercizio del potere sostitutivo in capo all'Amministrazione precedente.

Sostiene parte ricorrente che l'autorizzazione approvata con più di 100 prescrizioni avrebbe dovuto essere respinta atteso che i pareri espressi in senso favorevole, ma con numerose prescrizioni, sono da considerare alla stregua di dissensi.

In proposito il Collegio deve rilevare che le prescrizioni formulate dalla Provincia al termine di una attenta e puntigliosa istruttoria e valutazione del progetto sono perfettamente legittime e non giustificerebbero una reiezione della VIA.

Del resto il recente e ormai prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene che "è legittimo il giudizio positivo di compatibilità ambientale condizionato all'ottemperanza di molteplici prescrizioni e condizioni, in quanto una valutazione condizionata di impatto costituisce un giudizio allo stato degli atti integrato dall'indicazione preventiva degli elementi capaci di superare le ragioni del possibile dissenso, in ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa e di collaborazione tra i soggetti del procedimento" (Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2009 n. 1049).

6.7 – Vanno infine respinti:

- il nono motivo, con cui si deduce l'eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità nella comparazione e bilanciamento di interessi configgenti e la carenza di istruttoria e motivazione al fine di contestare in radice la scelta di realizzare l'impianto eolico in ragione delle alternative disponibili per il perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo di Kyoto;

- e, da ultimo il decimo motivo con cui i ricorrenti evidenziano il contrasto dei provvedimenti di autorizzazione alla realizzazione del parco eolico con i principi costituzionali sanciti dall'articolo 9, comma 2, (tutela del paesaggio) e dagli articoli 32 (diritto alla salute), 35 (diritto al lavoro) e 41 (libera iniziativa economica) sottolineandone la violazione e la compressione causata dall'impianto.

In merito è sufficiente richiamare quanto specificato sub 6 in generale sugli impianti eolici, sul favor di cui godono e sulla la legislazione nazionale e comunitaria che li disciplina.

7. - Per tutte le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Peraltro la fattispecie presenta tratti di peculiarità tali da indurre il Collegio a compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, sezione prima, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del giorno 23 aprile 2009 e del 3 giugno 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente FF, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

Sergio Fina, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/11/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO